



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CO.R.A.N. ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

**Oggetto:** Verbale di interpretazione autentica del CIRL 2008-2010

Il giorno 28.07.2011 alle ore 9,15 le Parti si sono riunite presso la sede dell'Ente Foreste della Sardegna in Cagliari per fornire interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 3 parte I del CIRL 2008-2010 rispetto ai quesiti formulati dall'Ente Foreste con note 5540 del 11.04.2011, 3638 del 08.03.2011, 6988 del 04.05.2011, 7813 del 17.05.2011, 5544 del 11.04.2011, 6816 del 17.05.11 e 11927 del 27.07.11.

Sono presenti:

per il CORAN                      Avv. Luca De Angelis  
    Avv. Marco Aste  
    Avv. Natale Ditel;

per le OO.SS                      FLAI-CGIL: Sig. Gabriele Virdis,  
    FAI-CISL: Sig. Francesco Piras,  
    UILA-UIL: Sig. Paolo Camoglio,  
    *SNAP-FMA-CONFJAL - Sig. Mario Toltz*

Le Parti stabiliscono di interpretare le disposizioni del CIRL secondo quanto di seguito precisato:

- 1) In relazione all'articolo 6 parte II- Buoni pasto, le Parti stabiliscono che:
  - il buono pasto compete, per un massimo di 2 buoni alla settimana, tutte le volte in cui il dipendente effettui una prestazione lavorativa dopo la pausa pranzo, a prescindere dalla durata della prestazione pomeridiana;
  - il buono pasto non compete qualora il dipendente, in una giornata in cui sarebbe normalmente tenuto ad effettuare il rientro pomeridiano, non effettui alcuna prestazione lavorativa dopo la pausa perché sussiste una causa giustificativa dell'assenza (es permesso personale, sindacale, allattamento, L 104/1992 o altro);
  - il buono pasto compete ai dipendenti che prestino servizio presso uffici diversi dalla sede del Servizio Territoriale senza percepire indennità chilometrica.
- 2) In relazione all'Articolo 7 parte IV- garanzie occupazionali: le Parti stabiliscono che il recupero delle giornate non lavorate per avversità atmosferiche o per altre cause debba essere garantito anche ai lavoratori trimestrali.

*avv. Luca De Angelis*  
*avv. Marco Aste*  
*avv. Natale Ditel*

*Mario Toltz*

*FLAI-CGIL*  
*FAI-CISL*  
*UILA-UIL*



- 3) In relazione all'Articolo 4 parte II- **indennità incremento professionalità di base**: le Parti stabiliscono che, anche in caso di esercizio continuativo di mansioni superiori, l'indennità sarà cumulabile con la maggiorazione retributiva per 10 giorni al mese.
- 4) In relazione all'Articolo 8 parte II- **assenze per gravi patologie**: le Parti stabiliscono che per tutti i giorni di assenza per gravi patologie- ai sensi e alle condizioni poste dall'articolo in questione-competa l'intera retribuzione base, comprensiva del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo regionale.
- 5) In relazione agli **Articoli 2 e 4 Parte IV – permessi straordinari e diritto allo studio**: le Parti stabiliscono che i permessi straordinari e i permessi studio competano, in proporzione al periodo di lavoro, anche agli OTD trimestrali.
- 6) In relazione all'Articolo 4 parte IV- **Congedi parentali**: le Parti stabiliscono che, alle condizioni previste nell'articolo in questione, l'Ente è tenuto a integrare le prestazioni a carico dell'INPS fino all'intero ammontare della retribuzione ordinaria nelle ipotesi previste dall'articolo 34 comma 1 Dlgs 151/2001.
- 7) In relazione all'Articolo 2, parte IV del **CIRL 2008-2010- Permessi straordinari**: le Parti stabiliscono che, in assenza di una specifica disciplina dei congedi matrimoniali, debbano trovare applicazione le relative disposizioni del CCNL.
- 8) In relazione all'Articolo 18 del **CIRL 2000-2003 -Indennità di caposquadra**": le Parti stabiliscono che la maggiorazione prevista dall'articolo in questione compete per le sole giornate in cui effettivamente il dipendente svolge la mansione di caposquadra.
- 9) In relazione alla nota a verbale relativa all'Articolo 2 parte II **CIRL 2008-2010- Indennità per lavori speciali e disagiati**: le Parti stabiliscono che l'attività di rinaturalizzazione dei terreni percorsi dal fuoco sia riconducibile all'ipotesi di cui all'articolo 33 comma 1 lettera a) del CIRL 29/07/2004. La verifica del ricorrere delle condizioni per l'applicazione della disposizione contrattuale è oggetto di contrattazione tra la direzione dei Servizi Territoriali dell'Ente Foreste della Sardegna e le OO.SS. territorialmente competenti.
- 10) In relazione all'Articolo 7 parte II del **CIRL 2008-2010-Premio di assiduità**": le Parti stabiliscono che per i dipendenti che abbiano un rapporto a tempo parziale orizzontale o verticale la presenza vada rapportata all'orario ridotto concordato.

Il CO.RA.N

Avv. Luca De Angelis

Avv. Marco Aste

Avv. Natale Ditel

Le Organizzazioni Sindacali

FLAI-CGIL

FAI-CISL

UILA-UIL

UNITAMENTE AL CORAN ALLE 9,45 SOTTOSEGNAVE

SMAF-FNA-CONFSAL- *Lucaio Jotta*